Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Entrate

Roma, 26-06-2012

Messaggio n. 10726

OGGETTO: **Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.**
Individuazione dei soggetti iscritti alla Gestione ex Inpdap beneficiari della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.

Con circolare n. 85 del 15 giugno 2012 sono state indicate le istruzioni contabili in relazione alle sospensioni contributive disposte fino al 30 settembre 2012 dall'art. 8, comma 1, punto 1) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 per i soggetti iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, di cui all'allegato 1 della circolare stessa.

In merito all'applicabilità della sospensione temporanea dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi ai datori di lavoro iscritti alla Gestione ex INPDAP, si precisa che le Amministrazioni Pubbliche, come elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono escluse dal beneficio.

Ciò in conformità a quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contemplata dall'art. 6, comma 1 bis, del decreto legge del 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, che riserva ai datori di lavoro privati, aventi sede legale ed operativa nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile, il beneficio della sospensione contributiva.

Per le Amministrazioni Pubbliche, come sopra evidenziate, restano pertanto vigenti i termini

relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Il beneficio della sospensione contributiva è, invece, applicabile ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex Inpdap, per le cui modalità si rinvia a quanto disposto dalla medesima circolare 15 giugno 2012, n. 85.

Il Direttore Generale
Nori